

Borse di studio

Tesi della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione in vista di un'armonizzazione delle borse di studio.

Recentemente la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha pubblicato una serie di proposte - dieci tesi - in vista di un'armonizzazione dei sistemi cantonali riguardanti le borse di studio. Frutto di un intenso lavoro di preparazione svolto dalla Commissione per le borse di studio della CDPE e della Conferenza intercantonale degli addetti ai servizi cantonali delle borse di studio (IKSK/CIBE), le tesi della CDPE giungono un anno dopo la votazione popolare del marzo 1985 sulla proposta del Consiglio federale di abolire il sussidiamento della Confederazione sulle spese sopportate dai Cantoni per le borse di studio. Questo fatto, di per sé irrilevante per la sua portata pratica, può sicuramente essere significativo di una volontà politica di riportare d'attualità il discorso del finanziamento degli studi, in modo da poter sensibilizzare i governi cantonali e cercare di tentare un'armonizzazione dei vari sistemi cantonali sugli aiuti agli studenti.

In pratica cosa si intende per armonizzazione dei regimi cantonali d'attribuzione delle borse di studio?

Essenzialmente, e questa potrebbe essere la risposta più immediata, le tesi proposte dalla CDPE mirano ad un'unificazione delle norme basilari che regolano la concessione delle borse di studio, almeno per ciò che concerne i principi più importanti, in modo da evitare disparità notevoli fra cantone e cantone sui criteri adottati per il calcolo delle borse di studio e in ultima analisi per evitare differenze sostanziali fra gli studenti stessi. Mancando di una precisa base legale (all'infuori della Legge federale che sussidia le spese dei cantoni) e rinunciando la Confederazione a legiferare in materia, ovviamente i cantoni adottano disposizioni legislative ed esecutive in piena e assoluta autonomia: basterà ricordare che l'unica imposizione dettata dalla Confederazione riguarda la libera scelta dello studio, pena la sospensione dei sussidi federali.

Oggi tutti i cantoni sono impegnati finanziariamente, chi più chi meno, per il sostegno e per il libero accesso agli studi superiori, al fine di permettere ad ogni individuo di poter accedere agli studi senza particolari problemi economici. Sarà sufficiente ricordare che a lato delle borse di studio (per il 1985, 216,9 mio di franchi per tutti i cantoni; 11,2 solo per il Cantone Ticino) i cantoni sopportano oneri ingenti per la frequenza delle università, non soltanto quelli che posseggono l'università in casa ma anche quelli che ne sono privi, attraverso l'adesione all'Accordo intercantonale per il finanziamento delle

università (per il nostro Cantone, 10,5 mio di franchi per il 1986!).

Per tornare al discorso sulle borse di studio e, in particolare, all'argomento sulle tesi della CDPE, si può tranquillamente affermare che in Svizzera troviamo almeno una ventina di sistemi diversi l'uno dall'altro per la concessione degli aiuti finanziari a favore degli studenti, anche se in definitiva lo scopo che ogni cantone si prefigge rimane sempre quello di poter offrire allo studente meno abbiente i mezzi materiali per affrontare le spese causate dalla frequenza di studi fuori del domicilio.

Come già esposto in precedenza, le indicazioni ora espresse dalla CDPE non vogliono per nulla rivoluzionare i sistemi, pur differenti, riguardanti le borse di studio oggi in vigore nei diversi cantoni: l'obiettivo, già di per sé ambizioso, che si vorrebbe raggiungere è almeno quello di fissare alcune regole minime di comportamento che ogni cantone dovrebbe cercare di adottare nell'intenzione di diminuire quelle differenze, in taluni casi notevoli, che ancora esistono fra cantone e cantone. Obiettivo ambizioso perché ciò comporta inevitabilmente qualche piccola concessione dell'autonomia cantonale, ora totale, in questo campo, in nome di una convergenza federalistica delle varie disposizioni cantonali che regolano l'istituto della borsa di studio.

TESI

Vediamo quali postulati la CDPE vorrebbe realizzare, mantenendo il rispetto massimo delle autonomie cantonali.

1. Assegni di studio

Le borse di studio dovrebbero essere concesse a titolo di sussidio, quindi non rimborsabili. Esse dovrebbero coprire:

- la prima formazione professionale;
- una formazione direttamente complementare alla prima: ad esempio dopo un tirocinio regolare lo studente dovrebbe poter frequentare una scuola tecnica o tecnica superiore o, al limite, politecnica, beneficiando della borsa di studio;
- una formazione completa, a partire dal proscioglimento dell'obbligo scolastico, sino al conseguimento di una laurea o di una licenza universitaria o di un diploma di politecnico;
- il riciclaggio o la riqualificazione professionale in caso di difficoltà congiunturale o di salute, sempre che non venga già coperto da un'assicurazione sociale.

Le borse di studio dovrebbero essere anche concesse per una seconda formazione.

2. Prestiti

I prestiti di studio, rimborsabili, dovrebbero servire soltanto a completare le borse di studio oppure a permettere il finanziamento di particolari formazioni per le quali non entra in linea di conto la borsa di studio a fondo perso.


3. Libera scelta degli studi

Nei sistemi cantonali sul finanziamento degli studi non devono essere imposte restrizioni sulla libera scelta degli studi, tanto per il genere quanto per la sede. La CDPE ammette tuttavia la possibilità di considerare almeno le spese che lo studente dovrebbe sopportare nel cantone di domicilio se, pur avendo la possibilità di assolvere gli stessi studi in quel cantone, egli preferisce frequentare una scuola privata o una scuola in altro cantone, oppure all'estero.

4. Importi minimi

I regolamenti cantonali dovrebbero garantire interventi finanziari minimi i cui importi comprendano le spese di mantenimento e di formazione dello studente, dedotta una partecipazione personale che lo studente stesso dovrebbe essere in grado di finanziare e dedotto il contributo dei genitori che in ogni caso dev'essere considerato.

Secondo le indicazioni della CDPE il contributo dei genitori dovrebbe ammontare all'80% del reddito familiare, dopo la deduzione di un importo per i bisogni minimi, quali ad esempio l'affitto, le imposte, le spese di mantenimento secondo il principio del



Da «semestre esig+» autunno 1985

minimo vitale previsto dalle disposizioni in vigore per le esecuzioni e i fallimenti, aumentate di un 10%, e le spese per le assicurazioni sociali. La sostanza sarà anch'essa debitamente considerata.

Per concludere, l'idea avanzata dalla CDPE è quella che la borsa di studio debba essere corrisposta per la copertura delle spese causate dagli studi e non coperte con il contributo personale e dei genitori, oppure ancora con altri contributi.

5. Durata

Le borse di studio devono essere accordate per un numero di semestri/anni equivalente alla durata normale degli studi. Per formazioni di tipo universitario si dovrebbe poter concedere ancora la borsa di studio per uno o due semestri oltre la durata normale.

6. Cambiamento di curriculum scolastico

Nel caso di un cambiamento nella scelta del curriculum scolastico, dovuto a ragioni importanti, la borsa di studio dovrà essere confermata per tutta la durata della nuova formazione, almeno in linea di principio.

7. Certificati minimi

La borsa di studio dev'essere concessa a tutti gli studenti in possesso di un certificato di studio idoneo per l'accesso agli studi superiori, come pure a quelli che soddisfano le condizioni d'ammissione e di promozione dei singoli istituti.

8. Limite d'età

La CDPE ammette la possibilità di imporre un limite d'età, oltre il quale la borsa di studio non viene più concessa. In tali casi dovrebbe tuttavia essere possibile intervenire almeno attraverso il prestito.

9. Domicilio giuridico del richiedente

Il domicilio giuridico dello studente, rispettivamente del richiedente e possibile beneficiario della borsa di studio, pone qualche problema all'ora attuale: accade talvolta, anche se fortunatamente in pochi casi, che lo studente venga «palleggiato» fra due o più cantoni che a turno declinano la loro competenza per riconoscere la borsa di studio o anche solo per esaminare la richiesta d'intervento. Si tratta in particolare dei casi di studenti che cambiano domicilio nel corso degli studi, oppure di quelli che accedono agli studi superiori dopo aver svolto in diversi cantoni un'attività lavorativa. La nona tesi prevede appunto che un solo cantone è competente per la concessione della borsa di studio: i cantoni troveranno tra di loro un accordo di volta in volta.

10. Applicazione delle tesi Informazione al pubblico

La Commissione della CDPE per la politica delle borse di studio incoraggia l'applicazione delle tesi e ne segue lo sviluppo, informando periodicamente l'opinione pubblica.

* * *

Le tesi appena illustrate, seppur sommariamente, non portano grandi novità nei confronti della politica attuata nel cantone Ticino. Di fronte alla situazione attuale delle borse di studio offerte dal nostro cantone ai giovani residenti in Ticino, non vi sono spazi da colmare a seguito delle proposte dalla CDPE: basterà che il Consiglio di Stato accetti il principio di ritoccare di tanto in tanto le norme esecutive che regolano la concessione delle borse di studio per adattarle all'aumento dei costi necessari per sostenere gli studi.

Ed è appunto ciò che è stato fatto in questi giorni; il Consiglio di Stato ha infatti modificato il Decreto del 13 novembre 1984, per poter applicare le nuove disposizioni già con l'anno scolastico 1986/87.

* * *

E nel Cantone Ticino che si fa ora?

Recentemente il dibattito in Gran Consiglio sull'iniziativa parlamentare sulle borse di studio ha risvegliato l'interesse del Paese per l'importante problema del finanziamento degli studi accademici in particolare, della formazione scolastica e professionale in generale.

Qualche dato per rilevare la portata dell'intervento cantonale merita d'essere illustrato (anno scolastico 1985/86, situazione al 30.6.1986):

	Richieste		Spesa totale in franchi		
	Presentate	Accolte	Assegni	Prestiti	Totale
Apprendisti	1710	1225	1.810.220	—	1.810.220
Scuole cantonali	1838	1565	1.458.420	34.000	1.492.420
Università, politecnici	1188	1078	4.025.580	2.457.270	6.482.850
Altri studi fuori del Ticino	425	374	1.352.550	624.850	1.977.400
Totali	5161	4242	8.646.770	3.116.120	11.762.890

Le borse di studio sono concesse sulla base delle seguenti disposizioni legislative: Legge della scuola, art. 18-23 per quanto riguarda gli assegni e i prestiti di studio. Legge cantonale sulla formazione professionale, art. 58-61 per quanto attiene agli assegni di tirocinio e ai sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionale.

Al Consiglio di Stato compete di regolamentare per via esecutiva la concessione degli assegni e dei prestiti di studio, degli assegni di tirocinio e dei sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionale. Come già indicato in precedenza, il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo Decreto esecutivo del 18 novembre 1986 che sostituisce quello del 13 novembre 1984.

Di particolare importanza è la decisione di ripristinare alcune norme eccezionali che il Decreto del 1981 aveva cancellato; la novità maggiore, oltre ad un aumento generale delle prestazioni del Cantone, è senza dubbio costituita dal ritorno alla borsa di studio nella forma integrale dell'assegno in luogo della forma combinata dell'assegno e del prestito. Questa decisione rispecchia le rac-

comandazioni della maggioranza del parlamento ticinese che auspicava appunto la modifica delle restrizioni introdotte nel 1981.

Chi ha diritto alle borse di studio?

Le borse di studio (assegni, prestiti, assegni e prestiti combinati, sussidi) possono essere concesse a studenti residenti nel Cantone Ticino, con i genitori. In casi particolari esse possono essere concesse anche a studenti ticinesi, originari del Cantone Ticino, residenti all'estero.

Per quali formazioni è prevista la borsa di studio?

Dopo l'obbligatorietà scolastica, per tutte le formazioni professionali e scolastiche può essere concessa la borsa di studio, purché esse avvengano in istituti riconosciuti e soprattutto se i certificati di studio rilasciati sono riconosciuti. Nel cantone le borse di studio sono concesse soltanto per la frequenza delle scuole pubbliche.

Per quanto tempo è previsto il rinnovo della borsa di studio?


Gli assegni possono essere concessi per tutta la durata minima del ciclo di studio in base ai regolamenti dei singoli istituti. Oltre

a questa durata minima è ancora possibile usufruire dell'intervento dello Stato, unicamente attraverso il prestito. Nel caso di ripetizione di classi o di anni accademici la borsa di studio, nella forma dell'assegno, viene sospesa sino al momento in cui viene recuperato il tempo «perso»; in questi casi è possibile l'intervento del prestito.

Come interviene lo Stato?

Per gli studi nelle scuole cantonali, per l'assolvimento di un tirocinio e per la frequenza di istituti accademici o professionali superiori il sussidio viene concesso nella forma dell'assegno, ossia a fondo perso. Per gli studi di preparazione al dottorato e per la frequenza di studi postuniversitari è invece previsto soltanto il prestito. Il prestito può inoltre essere concesso con particolari agevolazioni a complemento o in sostituzione dell'assegno di studio.

Le borse di studio sono calcolate secondo un sistema a punti che tiene conto delle spese per gli studi, della situazione economica del richiedente e della situazione dei suoi genitori; se lo studente è coniugato si terrà conto anche del coniuge.



Da «Perspektiven» 4/1982

Dall'anno scolastico 1986/87 sono previsti i seguenti importi massimi:

- per studi postuniversitari e per la preparazione del dottorato (solo pre-stito) fr. 15.000.-
- per studi universitari, nei politecnici, nelle scuole tecniche e tecniche superiori, nelle scuole di servizio sociale e di formazione del personale medico ausiliario, in istituti specializzati per le professioni agricole e per studi della «seconda via» fr. 10.500.-
- per studi nei conservatori di musica, nelle scuole professionali di danza, nelle accademie e nelle scuole d'arte fr. 8.500.-
- per studi nelle scuole cantonali, per lo studente che rimane in famiglia, da fr. 1.000.- a fr. 3.000.-
- per chi è costretto a trovarsi un alloggio fuori della famiglia per seguire gli studi, da fr. 4.000.- a fr. 6.000.-

Come abbiamo potuto esaminare, la politica sin qui attuata dallo Stato può tranquillamente essere giudicata soddisfacente, sotto ogni punto di vista. Un confronto rapido con la situazione negli altri cantoni ci permette di affermare che, per il 1985, ad esempio,

- per somma globale di assegni concessi il TI è al sesto posto dopo BE, ZH, SG, GE e

BS e prima di AG e LU; per numero di persone beneficiarie, addirittura al terzo;

- per somma globale di prestiti concessi il TI è al quarto posto dopo BE, LU e ZH; per numero di persone beneficiarie il nostro cantone si situa al terzo posto;

- per quanto riguarda i soli studenti universitari il TI si trova al quinto posto dopo ZH, BE, GE e SG per somma globale elargita ed

al terzo per numero di beneficiari; la somma media dell'assegno per beneficiario è relativamente bassa ma essa rappresenta solo i 3/4 dell'effettivo importo della somma concessa allo studente: tenendo conto anche della quota di prestito, la media di quanto concesso allo studente universitario del TI si situerebbe al quarto posto fra i cantoni svizzeri.

* * *

Con la recente modifica il Cantone migliora notevolmente il suo intervento a favore degli studenti; in futuro basterà adeguare la politica delle borse di studio, soprattutto attraverso una revisione periodica dei criteri di calcolo e degli importi massimi, avuto tuttavia riguardo di considerare anche l'altro intervento cantonale in favore degli studenti universitari che aumenta di anno in anno e che, inevitabilmente trascinerà un altrettanto intervento del Cantone per la frequenza dei suoi studenti in istituti di altri cantoni, per i quali, per il momento, non è chiesta alcuna partecipazione da parte dello Stato: le prime avvisaglie in senso contrario appaiono però all'orizzonte per cui c'è da aspettarsi un aumento degli oneri a carico del Cantone per permettere l'accesso degli studenti ticinesi a scuole postobbligatorie di altri cantoni, così come già avviene per le università.

Roberto Pestoni

Previsione di spesa per i prossimi anni (in mio di franchi)						
	87	88	89	90	91	92
Borse di studio	14	14	14,3	14,6	14,9	15
Accordo intercantonale sul finanziamento delle università	11,75	14,34	14,46	17,01	17,08	19,44